

		ALLEGATO “D”	
	COMUNE DI RIPARBELLA	REP.	
	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RIPARBELLA E		
	 PER LA CONCESSIONE IN USO		
	L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO		
	COMUNALE “P.LIPPI” UBICATO IN LOC. CAMPO AL CEPPO		
	RIPARBELLA PER IL QUINQUIENNIO 2025-2030.		
	L’anno duemilaventiquattro il giorno () del mese di , nella residenza		
	municipale,		
	TRA		
	1) Dott. , nat.. a il .././...., (C.F.) nella sua qualità di		
	Responsabile Servizi XXXXXXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXX), con sede in		
	Riparbella , P.zza del Popolo n. 1, ove domicilia per ragioni d’ufficio, il quale		
	interviene, non in proprio, ma quale legale rappresentante del Comune, ai		
	sensi del Regolamento di organizzazione dei Servizi e degli Uffici,		
	approvato con deliberazione della G.C. n. xx del xxxxx e successive		
	modificazioni ed integrazioni e a ciò autorizzata con decreto del Sindaco n. , di		
	seguito “Comune” o “Amministrazione Comunale”;		
	2) Sig. nat.. a il ../././...., il quale interviene al presente atto		
	non in proprio ma nella sua qualità di con sede in		
	, Via, Partita, di seguito		
	“Concessionario”.		
	PREMESSO		
	- che la Giunta Comunale, con atto n. xxx del xx.xx.xxxx, ha deliberato in		
	ordine all’affidamento della gestione in concessione dell’impianto sportivo		
	campo di Calcio ubicato in Capo al Ceppo di proprietà dell’Ente;		
		1	

ALLEGATO “D”

- che, con determinazione del Responsabile del Settore Servizi n. xxx del xx.xxx.xxx è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica per la concessione in uso e gestione dell’impianto comunale “P.Lippi” ubicato in loc. campo al ceppo Riparbella ;
- che con Determinazione del Responsabile del Settore è stata affidata la concessione in uso e la gestione dell’impianto sportivo “Campo di calcio” in gestione dell’impianto sportivo comunale “P.Lippi” ubicato in loc. campo al ceppo;
- che l’Associazione è in possesso dei requisiti per l’instaurarsi del rapporto convenzionale con l’Ente pubblico;

Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Riparbella e cooperano per favorire le attività di cui al successivo articolo 3, nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obiettivi e delle disposizioni emanate dal Comune.

A tal fine il Comune concede in uso,....., con sede in, Via, Partita Iva, la gestione dell’impianto sportivo “Campo di calcio”, da ora in avanti “impianto sportivo” o “struttura sportiva”, di Loc Campo al Ceppo Riparbella, come risultante dalla documentazione tecnica dell’Ufficio Tecnico del Comune di cui agli elaborati grafici costituiti dalla planimetria e mappa.

ALLEGATO “D”

L’impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario.

L’Associazione si impegna a garantire:

- il pieno e regolare funzionamento dell’impianto sportivo, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari, anche comunali, relative all’esercizio degli impianti sportivi allo scopo di favorire la pratica delle attività sportivo/ricreative compatibili con le strutture ed attrezzature esistenti nell’impianto sportivo.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione decorre dal xxx/09/2025 fino al xxx/08/2030 e cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza necessità di preventiva disdetta.

Alla scadenza il Concessionario è tenuto alla riconsegna degli impianti, locali e pertinenze, liberi da persone o cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza.

La convenzione potrà essere prorogata ai sensi dell’art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 3 – GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO E ONERI A CARICO DELL’ASSOCIAZIONE

La concessione comporta lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, anche in riferimento a esigenze di terzi, nonché alla realizzazione dei necessari interventi manutentivi.

Il Concessionario farà uso dell’impianto sportivo con ogni cura e senso di

ALLEGATO “D”

responsabilità e solamente per gli scopi previsti dal presente contratto, e non potrà cedere ad altri né in tutto né in parte, il presente contratto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Spetta al Concessionario l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali di provvedere ad ottenere, ove occorrenti, le agibilità abilitazioni, autorizzazioni, licenze ed atti similari prescritti dalle norme vigenti.

Sono a carico del Concessionario:

A) Attività relative alla valorizzazione funzionale e sociale della struttura sportiva:

Tra le altre attività praticabili nell'impianto si indicano in maniera non esaustiva:

- attività motoria e/o sportiva all'aperto per le scuole e per i giovani del territorio;
- attività finalizzata a favorire la pratica sportiva dell'età adulta e anziana, al recupero della motricità;
- attività ricreative varie, finalizzate alla fruizione dell'impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione del comune;

ALLEGATO “D”

- attività fisica finalizzata alla partecipazione sociale e culturale ed

all’integrazione interculturale e multi-etnica tra le comunità;

- organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni sportive ed attività di

carattere ricreativo, ludico e motorio;

- capacità di collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio, che

riguardino anche attività diverse, per una maggior sinergia e partecipazione

dell’utenza;

- organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi,

anche multidisciplinari e sperimentali, presso la struttura sportiva, con

riferimento a particolari categorie di fruitori quali minori, anziani,

diversamente abili e categorie sociali segnalate dai servizi sociali di zona.

La realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi che rivestano carattere di

pubblico spettacolo, obbliga il gestore a dotarsi delle necessarie autorizzazioni

di pubblico spettacolo.

B) Attività preordinate alla gestione e allo sviluppo operativo-strutturale dell’impianto sportivo:

Attività operativo - gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla

gestione ottimale dell’impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-

operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

- gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili collegati

all’impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in

relazione alle principali finalizzazioni d’uso dello stesso;

- sviluppo delle attività inerenti l’organizzazione degli utilizzi

dell’impianto da parte di associazioni, enti e gruppi;

ALLEGATO “D”

- gestione dei servizi di assistenza all’utenza in relazione alla fruibilità della struttura sportiva e delle attività in essa realizzate;

- gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili ed immobili relativi alla struttura sportiva, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;

- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della struttura;

Per l’effettuazione di tali attività è richiesto lo svolgimento di una serie minima di prestazioni e interventi, i cui elementi descrittivi sono di seguito elencati:

a. Esercizio di pulizia, controllo e vigilanza

Il concessionario deve assicurare un ininterrotto servizio di custodia degli immobili e delle attrezzature. E’ tenuto pertanto a nominare fra il proprio personale impiegato nella conduzione, un responsabile che vigili sul corretto impiego delle strutture e provveda, in particolar modo all’apertura ed alla chiusura dell’impianto, nonché ad assicurare la sua continua presenza.

b. Esercizio di manutenzione

Il Concessionario è obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria (definita dall’art. 31 lett. A della L. 457/78) degli immobili e delle aree verdi. Si precisa che nell’ordinaria manutenzione rientrano le spese relative a quelle opere in generale necessarie al mantenimento della struttura sportiva nella sua integrità totale, quali, a titolo meramente esemplificativo:

- Imbiancatura dei locali
- Sostituzione dei vetri
- Riparazione rubinetteria, docce maniglie ecc.
- Piccoli interventi relativi a servizi igienici

ALLEGATO “D”

- Verniciatura dei serramenti interni ed esterni
- Riparazione delle recinzioni
- Sostituzione lampade o faretti
- Controllo dell'impianto elettrico
- Piccoli interventi relativi al funzionamento dell'impianto elettrico
- Controllo e piccoli interventi relativi al funzionamento dell'impianto di illuminazione di emergenza
- Manutenzione del verde e potatura degli alberi posti all'interno dell'impianto sportivo
- Controllo periodico e revisione degli estintori
- Controllo dell'impianto di riscaldamento (caldaia ecc.)

c. Attività sportiva

Sono a carico del concessionario i servizi e tutte le attività connesse al progetto gestionale presentato in sede di gara.

C) Principali oneri a carico del gestore: oneri gestionali, oneri manutentivi e spese di investimento:

Al concessionario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, secondo le modalità individuate dal progetto gestionale presentato in sede di gara ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e

ALLEGATO “D”

manutentivi dell’impianto stesso. Gli oneri gestionali comprendono l’uso, l’apertura e la chiusura dell’impianto, nonché le utenze (acqua, luce e gas), il pagamento della Tari, ed il personale adibito alla sorveglianza, custodia, pulizia o comunque ogni mansione necessaria al corretto funzionamento della struttura.

Il gestore assume a proprio carico anche tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell’impianto rispondendo in via diretta ed esclusiva dell’attività sia nei confronti del Comune che di terzi.

Sarà, altresì, possibile da parte del gestore l’esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione necessari al funzionamento dell’impianto, su proposta del gestore stesso e/o su richiesta dell’Ente, concordando poi il rimborso delle spese sostenute mediante apposito contributo concesso a discrezione dell’Ente medesimo.

Il soggetto affidatario potrà eseguire lavori di straordinaria manutenzione necessari al funzionamento dell’impianto, nonché lavori di investimento per apportare migliorie strutturali e funzionali all’impianto medesimo ed alle strutture ad esso correlate, sia su proposta del gestore, sia su richiesta dell’Ente, previa autorizzazione da parte del Settore Tecnico del Comune, concordando poi il rimborso delle spese sostenute mediante apposito contributo concesso a discrezione dell’Ente medesimo. Le opere saranno acquisite al patrimonio dell’Ente.

4) Entrate

Al Concessionario competeranno tutte le entrate derivanti dall’uso dell’impianto sportivo affidato in gestione; in particolare:

a) l’introito derivante dalla bigliettazione;

b) per l’utilizzo dell’impianto sportivo da parte di associazioni e /o cittadini

ALLEGATO “D”

che richiedano direttamente l'uso dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive e/ ludico ricreative;

c) entrate derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, manifestazioni promozionali;

Il Concessionario in base al piano tariffario proposto in sede di gara, potrà revisionare le tariffe/costo biglietti prima dell'inizio di ciascuna stagione,

ALLEGATO “D”

sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).

Esse dovranno essere annualmente comunicate nel progetto gestionale e calendario annuale delle attività che saranno svolte nella stagione settembre – agosto successiva.

5) Bilancio preventivo e Rendicontazione

Entro il mese di agosto di ogni anno il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione il progetto gestionale, il piano delle tariffe/costo biglietti e il calendario annuale delle attività che saranno svolte nella stagione settembre – agosto successiva corredato da un bilancio preventivo della medesima gestione. Sempre entro la fine di agosto di ogni anno dovrà essere presentato anche il bilancio consuntivo della stagione trascorsa relativa al periodo settembre -agosto. Entrambi gli atti saranno posti all'approvazione dell'Amministrazione comunale.

ART. 4 – ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale eventuali interventi di manutenzione straordinaria che saranno valutati caso per caso in base alle risorse disponibili a bilancio e in raccordo con il gestore secondo quanto disposto all'art. 4.2 dell'Avviso di gara.

E' inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale, la corresponsione di un contributo massimo annuo stabilito in € da corrispondere entro il 30 settembre di ciascun anno al gestore.

In fase di presentazione del bilancio consuntivo l'Amministrazione valuterà il rispetto del programma annuale e ridurrà l'entità del contributo se la gestione

presenterà un attivo. L’entità del contributo subirà una riduzione pari all’ammontare del conguaglio annuale delle spese Enel.

ART. 5 - POLIZZA ASSICURATIVA

Il Concessionario si obbliga a garantire che i collaboratori e/o lavoratori autonomi dei quali si avvarrà siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, esonerando l’Ente da ogni e qualsiasi responsabilità. Tutti i dipendenti e i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione.

Il Concessionario si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale impiegato nella gestione della struttura, a

ALLEGATO “D”

qualsiasi livello di inquadramento, sia formato e sottoposto a costante formazione e aggiornamento. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a documentare tale formazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 852/04, in caso di gestione del locale di somministrazione alimenti e bevande. Il Concessionario è tenuto a redigere, rispettare e far rispettare il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI dell'impianto sportivo ed a mantenere in maniera visibile al pubblico le mappe relative alle vie di esodo e la necessaria segnaletica.

Il Concessionario è costituito custode dello spazio concesso esonerando espressamente il Comune di Riparbella da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi.

Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. Il Concessionario si obbliga a realizzare sull'attrezzatura impiegata gli interventi resesi necessari in conseguenza dell'evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga a tenere sollevato il Riparbella da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa sorgere dal mancato rispetto delle norme di legge e dei regolamenti.

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in

ALLEGATO “D”

conseguenza dell’attività svolta nell’esercizio della Concessione e l’Amministrazione Comunale è quindi sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto di tale affidamento.

Il Concessionario pertanto si obbliga a stipulare, prima della firma del contratto, apposita polizza di Responsabilità Civile “ dedicata “

1) COPERTURA RCT/RCO

La polizza dovrà prevedere:

- RCT non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilioneicinquacentomila) unico;
- RCO non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilioneicinquacentomila) con il limite di € 1.000.000,00 (unmilione) per ogni dipendente/collaboratore infortunato.

Tali garanzie dovranno prevedere una specifica descrizione dell’attività/rischio oggetto dell’assicurazione, così come descritto nel presente avviso. Tale polizza dovrà poi prevedere esplicitamente le seguenti garanzie:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dell’affidamento;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.
- il Comune di Riparbella deve essere considerato Terzo;
- rinuncia alla rivalsa nel confronti del Concedente Comune Riparbella, suoi amministratori e dipendenti;

ALLEGATO “D”

- nel novero dei terzi deve essere compreso il Concedente Comune e i suoi amministratori e dipendenti;

- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati né all’Ente;

In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto e per tutta la durata dell’appalto.

ART. 6 – CAUZIONE

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del presente contratto, dell’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi inerenti la concessione, il concessionario costituisce un deposito cauzionale pari ad € 1.000,00 (mille), salvo comunque la risarcibilità del maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere

reintegrata d'ufficio a spese del concessionario, prelevandone l'importo dal corrispettivo del canone.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della cauzione determinerà la decadenza della concessione.

ART. 7 – SPESE INERENTI LA CONCESSIONE

Tutte le spese relative alla Concessione non espressamente previste nel presente contratto si intendono interamente a carico del Concessionario. L'Amministrazione Comunale resta completamente sollevata da qualsiasi onere.

Sono inoltre a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo, di registro e i diritti di segreteria, nonché tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.

ART. 8 – PROCEDURE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO SPORTIVO

La ricognizione, l'esatta e attuale consistenza dell'impianto sportivo e del suo stato, nonché degli impianti tecnici e delle eventuali attrezzature mobili ed

ALLEGATO “D”

apparecchiature tecnologiche ivi esistenti, verrà fatta risultare da un apposito verbale da redigere in contraddittorio tra le parti alla presenza per il Comune, del responsabile del Settore e dal responsabile del “Settore Tecnico” o loro delegati. Alla scadenza della concessione l’impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario; verrà redatto, in contraddittorio fra le parti, analogo verbale, redatto con le modalità sopra descritte, con verifica delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all’immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall’impianto sportivo.

ART. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il Concessionario in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle eventuali disposizioni in seguito impartite dall’Amministrazione, è tenuto a sottostare alle seguenti penali pecuniarie.

- 1) Interruzione dell’attività senza giusta causa: € 100,00 per ogni giorno di interruzione;
- 2) Inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Avviso: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- 3) Organizzazione di attività non compatibili con le finalità dell’impianto e con le destinazioni d’uso dei locali: € 250,00 per ogni singola mancanza;
- 4) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione e gestione del personale: € 500,00 per ogni singola mancanza;

ALLEGATO “D”

5) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza

sul lavoro: € 500,00 per ogni singola mancanza;

6) Per condizioni igieniche inadeguate: € 500,00 per ogni singola mancanza.

Le penalità sono contestate per scritto dal Comune al Concessionario.

Resta fermo, oltre a quanto stabilito dall’art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, che il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del Concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso.

Il Comune di Riparbella nel caso di giusta causa, ovvero nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base della concessione, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione.

Al Concessionario è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A.R. non inferiore a tre mesi, diversamente il Comune di Riparbella si tratterà il deposito cauzionale.

In ogni caso al Comune dovrà essere corrisposto anche il canone relativo a tutto il periodo di preavviso.

ART. 10 – PRIVACY

Il Concessionario si impegna a garantire per lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto, la riservatezza e la tutela dei dati personali degli utenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transiteranno per le

ALLEGATO “D”

apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Art. 11 – DICHIARAZIONE EX ART. 53 DEL D. LGS. N. 165/2001

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, l'Impresa attesta di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato, nei confronti della parte della stessa, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nel triennio antecedente.

Art. 12 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

1. L'Impresa, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Riparbella ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso. A tal fine le Parti danno atto che l'Amministrazione ha messo a disposizione sul proprio sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente – disposizioni generali”, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a informarne i propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al Codice sopra richiamati, può costituire causa di

ALLEGATO “D”

risoluzione del contratto. La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero inaccoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART.13 – CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero sorgere tra l'Amministrazione Comunale e il Concessionario saranno risolte in via bonaria. In caso di esito negativo sarà adita l'Autorità Giudiziaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile, delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

ART 14- SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto di concessione, ivi comprese quelle di registrazione e i diritti di segreteria, sono a totale carico del Concessionario. La registrazione avverrà in caso d'uso.

Art. 15 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.

A tal fine si specifica che il conto corrente dedicato è il seguente: IBAN ****;
il soggetto deputato ad operare su tale conto è, cod. fisc.
.....

Il Comune,

L'Associazione,